

ARPA - FVG

Prot . 0027232 / P / GEN/ PRA_VAL

Data : 25/07/2018 16:36:17

Classifica : PRA-VAL

GEN/INT 0012470

SOS Pareri e supporto per valutazioni
e autorizzazioni ambientali
Responsabile del procedimento:
ing. Massimo Telesca
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova
tel. 0432/1918087 - fax. 0432/1918120
Email massimo.telesca@arpa.fvg.it

Spett.le
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio
Via Carducci, 6
34122 TRIESTE (TS)
PEC: territorio@certregione.fvg.it

e p.c.

Spett.le
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente ed energia
Via Carducci, 6
34122 TRIESTE (TS)
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: Richiesta di parere finalizzato all'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA n. 167 del 06/08/2015 ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Lavori di approfondimento del canale di accesso e del bacino di evoluzione del Porto di Monfalcone"

Vs. Prot. n. 44097 del 06/07/2018 al prot. ARPA FVG n. 24716 del 06/07/2018.

Esaminata la documentazione trasmessa con la nota in oggetto, si osserva quanto segue.

Piano di Monitoraggio Ambientale.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale risulta essere sufficientemente strutturato e contenere gli elementi utili al monitoraggio dei possibili impatti sull'ambiente derivanti dai lavori in oggetto e risulta in parte integrato secondo quanto richiesto da ARPA FVG a codesta Direzione già con nota prot. n. 4142 dd. 05.02.2016 e ribadito con nota prot. n. 4714 dd. 12.02.2018.

Tuttavia, analizzata la documentazione, si forniscono le seguenti indicazioni:

- con riferimento alla "Componente atmosfera", si ritiene opportuno vengano indicate le coordinate dove si prevede di installare la stazione di monitoraggio ATM-1; nella documentazione, infatti, viene solamente riportato che "sarà ubicata in prossimità dei due recettori R2 ed R3 (i.e. edifici residenziali in località Villaggio del Pescatore)".

- con riferimento alla *“Componente rumore”*, si ritiene opportuno vengano indicate le coordinate dove si prevede di effettuare le campagne di misura; nella documentazione, infatti, viene solamente riportato che *“si prevede di effettuare le campagne di misura in n. 2 stazioni all'interno dell'area SIC situata ad Est della cassa di colmata”*.
- con riferimento alla *“Componente ambiente idrico: acque di scarico”*, si ribadisce, come già fatto in precedenza, che quanto proposto non pare totalmente conforme alla prescrizione n. A.6 del D.M. 167/2015. Infatti, nella documentazione presentata è previsto il monitoraggio in continuo solo dei solidi sospesi totali, mentre per gli altri parametri viene proposto un campionamento istantaneo da pozzetto con frequenza settimanale (nella fase in corso d'opera) e mensile (nella fase post-operam). Tale scelta, che non viene giustificata nella documentazione presentata, si discosta da quanto prescritto dal MATTM, che peraltro nella medesima prescrizione richiede anche che: *“dovranno essere gestite come rifiuti e smaltiti in discarica autorizzata le acque provenienti dalla cassa di colmata qualora il monitoraggio continuo evidenziasse superamenti dei limiti di legge”*.
- con riferimento alla *“Matrice materiali di riporto”* si prende atto della volontà del Proponente di gestire il materiale all'interno del sito secondo le previsioni di cui all'Art. 185 c. 1 lett. c) del T.U.A. e non più come utilizzo fuori sito secondo quanto era previsto dal Piano di Utilizzo allegato al Progetto Definitivo.

Per tale modifica, se non è già stato fatto, dovrà essere acquisito riscontro da parte del MATTM come già indicato nella nota ARPA FVG prot. 4142 dd 05.02.2016, in quanto a parere della scrivente Agenzia la nuova modalità di gestione del materiale pare una modifica al progetto valutato dalla Commissione VIA nazionale le cui determinazioni sono state assunte con D.M. 167/2015.

Ad ogni modo, si ricorda che per il riutilizzo in situ devono essere sempre garantiti i requisiti previsti dal citato Art. 185 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 152/2006.

Infine, a titolo collaborativo, si evidenzia che nei vari paragrafi del capitolo in esame viene erroneamente citata la prescrizione come *“Sez. A Art. 1 c. 17 del D.M. 167/2015”* anziché *“Sez. A Art. 1 c. 1 del D.M. 167/2015”*

Piano di Gestione delle Emergenze Ambientali.

In ottemperanza a quanto previsto al punto A.2 delle prescrizioni di cui al D.M. 167/2015, che recita *“durante tutto il periodo dei lavori, dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione degli impatti ambientali sulle diverse componenti interessate, così come definite nella documentazione consegnata; tutte le misure di mitigazione dovranno essere introdotte nel Capitolato Speciale d'Appalto e controllate dal responsabile del procedimento dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone; dovrà essere concordato con l'ARPA Friuli Venezia Giulia e inserito nel Capitolato Speciale d'Appalto un Piano di emergenza ambientale che preveda l'adozione di misure di mitigazione che evitino o riducano al massimo il verificarsi di inquinamenti accidentali, generati da incidenti alle macchine di cantiere (versamenti, rotture di tubazioni ed altro) e dal trasporto dei sedimenti e dei materiali dall'area della colmata e preveda inoltre il controllo e smaltimento di rifiuti liquidi e solidi e l'osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all'impiego di mezzi meccanici e degli altri rifiuti liquidi di tipo industriale”*, il Proponente ha predisposto il *“Piano di Gestione delle Emergenze Ambientali”* che risulta sufficientemente strutturato e risulta contenere gli elementi richiesti dalla succitata prescrizione.

Tuttavia, analizzata la documentazione, si forniscono le seguenti indicazioni:

- con riferimento alla “*Gestione ambientale in fase di cantiere*”, per quanto concerne la gestione delle “*Sostanze chimiche*” (cfr. par. 5.2.2 del documento) e “*Altre sostanze inquinanti e/o pericolose*” (cfr. par. 5.2.4 del documento), oltre alla già prevista oculata gestione di tale sostanze e al corretto stoccaggio delle stesse in aree dotate di presidi di contenimento realizzati in materiale compatibile in relazione alle sostanze ivi stoccate, dovrà essere attuata una verifica periodica dell'integrità dei presidi stessi.

Inoltre, dovranno essere previste idonee procedure atte ad intervenire in caso di sversamento accidentale/rottura dei contenitori e atte a verificare il ripristino dei presidi dopo la fuoriuscita delle sostanze pericolose.

La documentazione presentata, inoltre, riporta a pag. 11 di 42 le informazioni di pericolo che si dovrebbero rinvenire sulle etichette dei prodotti contenenti sostanze pericolose. Si evidenzia che quanto riportato risulta superato dalla nuova normativa REACH e CLP, pertanto il documento presentato dovrà essere modificato riportando le indicazioni di cui alla normativa vigente (es.: le frasi R sono state sostituite dalle indicazioni H e le frasi S da quelle P).

Le Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati, da conservarsi presso il cantiere, dovranno essere conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e periodicamente dovrà essere verificato il loro aggiornamento.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della SOS
*Pareri e supporto per valutazioni
e autorizzazioni ambientali*
ing. Massimo Telesca
(documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs. 82/2005)